



## CODICE DEONTOLOGICO AIIMF

### TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

#### **Art.1 – Il Metodo Feldenkrais®**

Il Metodo Feldenkrais® è un sistema globale di apprendimento che usa il movimento per sviluppare una piena consapevolezza di sé e migliorare la propria auto-immagine attraverso una continua integrazione tra attività motoria, emozione e pensiero aiutando l'essere umano ad attingere in modo più spontaneo ed immediato al proprio potenziale.

Il Metodo Feldenkrais® non rientra nel settore sanitario e parasanitario. L'Insegnante non è autorizzato a usare termini quali: paziente, malato, diagnosi, terapia, curare, guarigione, trattamento, ecc.

#### **Art. 2 – L'insegnante Feldenkrais®**

È condizione per l'esercizio della professione e per l'assunzione della qualifica di "Insegnante Feldenkrais®" aver completato il Corso di Formazione Feldenkrais® con relativo attestato; tale corso è autorizzato dall'AIIMF e dall'EuroTAB.

Si impegna a non insegnare la teoria e la struttura che sottende alla pratica dell'Integrazione Funzionale® a persone che non siano insegnanti del Metodo regolarmente formati alla pratica dell'IF®.

L'Insegnante considera e propone il Metodo come un processo di apprendimento, non una terapia. L'Insegnante porta il contributo della propria esperienza nella comunità Feldenkrais e all'esterno. Sviluppa progetti a favore della collettività, rivolti anche a soggetti deboli o svantaggiati per migliorarne la qualità di vita.

#### **Art. 3 – Formatore, Candidato Formatore e Assistente Formatore**

Organismi internazionali conferiscono agli insegnanti Feldenkrais® il ruolo di Assistente Formatore, Candidato Formatore e di Formatore.

Gli insegnanti nel ricoprire tali ruoli all'interno di un corso di formazione ottemperano quanto definito nella proposta educativa e nel contratto formativo con i partecipanti al corso, e si attengono alle norme di legge.

#### **Art. 4 – Studenti in corso di formazione**

Gli studenti che hanno frequentato ottanta giorni (400 ore) di formazione e ottenuto l'autorizzazione dal proprio Direttore Educativo possono condurre lezioni di gruppo in qualità di <<studenti autorizzati all'insegnamento di "Conoscersi Attraverso il Movimento®" e di "Consapevolezza Attraverso il Movimento®">>.

Non possono dichiararsi Insegnanti del Metodo Feldenkrais®, né praticare "Integrazione Funzionale®" e/o utilizzarne il termine.

Agli studenti del quarto anno di formazione, in via eccezionale e previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del proprio Direttore Educativo, può essere consentita l'eventuale partecipazione a post-formazioni in cui si pratica l'IF® che siano esplicitamente aperte a questa categoria di studenti.

L'autorizzazione all'insegnamento ai gruppi decade qualora lo studente non dovesse completare il corso di formazione nei termini stabiliti dall'EuroTAB.

Gli studenti in corso di formazione sono invitati ad avvalersi dell'aiuto dei docenti, dei soci insegnanti del Metodo o del Cda per l'eventuale pubblicazione di articoli, testi pubblicitari, ecc. nonché a collaborare alle pubblicazioni dell'Associazione.



### **Art. 5 – Norme deontologiche ed ambito di applicazione**

Le norme deontologiche sono essenziali per la tutela e l'affidamento della clientela, per la correttezza dei comportamenti e per la qualità ed efficacia della prestazione professionale. Le regole del presente Codice Deontologico si applicano a tutti gli iscritti all'AIIMF e a tutti coloro che utilizzano i seguenti Marchi di Certificazione Generali

- Feldenkrais®
- Metodo Feldenkrais®
- Conoscersi Attraverso il Movimento®
- Consapevolezza Attraverso il Movimento®
- Integrazione Funzionale®

nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti ed in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione e/o dell'Associazione.

I soci e i non soci sono tenuti alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Gli Studenti in formazione sono soggetti agli stessi doveri ed alle norme deontologiche degli Insegnanti.

I precetti contenuti nel presente Codice si propongono quali linee guida e punti di riferimento per tutti gli insegnanti italiani Feldenkrais®, anche al di fuori della compagine associativa.

### **Art. 6 – Attività a distanza con mezzi elettronici/telematici**

Le regole del presente Codice si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico. Per lo svolgimento non in presenza delle lezioni di gruppo si consiglia un numero di partecipanti tale da consentire all'insegnante una costante, competente ed adeguata visione di tutti gli allievi, da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo.

### **Art. 7 – Attività all'estero**

Nell'esercizio di attività professionale all'estero l'Insegnante rispetta le presenti norme deontologiche nonché quelle delle associazioni Feldenkrais eventualmente presenti nella Nazione in cui viene svolta l'attività.

### **Art. 8 - Rispetto e promozione dei diritti fondamentali della persona umana**

L'Insegnante Feldenkrais® rispetta e promuove i diritti fondamentali della persona umana, come sanciti dalla Carta Costituzionale, dalle fonti normative interne, internazionali e sovranazionali, senza distinzioni e/o discriminazioni legate all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, alle condizioni sociali, all'etnia, alla nazionalità, alla cultura, alla religione o professione di fede, all'orientamento politico.

### **Art. 9 – Doveri nell'esercizio della professione**

Gli insegnanti Feldenkrais® svolgono la propria professione secondo i principi di libertà, autonomia, indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, e nel rispetto della normativa vigente

Ogni insegnante assicura la qualità della propria prestazione professionale con coscienza e diligenza; non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

### **Art. 10 – Aggiornamento professionale e formazione permanente**

L'insegnante Feldenkrais® cura la propria formazione attraverso un aggiornamento professionale frequente e costante, seguendo il percorso come regolamentato nella *Normativa Attestazione di Qualità AIIMF* e nella *Griglia di Valutazione*.



L'insegnante Feldenkrais® è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale, conservando ed accrescendo le proprie conoscenze, con particolare riferimento ai settori di eventuale specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Costituisce violazione deontologica effettuare dichiarazioni mendaci e ambigue in relazione ai propri titoli professionali.

#### **Art. 11 – Utilizzo dei Marchi**

L'AIIMF si occupa della diffusione del Metodo e della difesa degli interessi morali, professionali e sociali degli insegnanti della comunità Feldenkrais. A tale scopo AIIMF è titolare di vari marchi collettivi depositati e registrati in Italia, convertiti in *marchi di certificazione* così come definito dal DL n.15 del 20/02/2019, alcuni dei quali - i cosiddetti **Marchi di Certificazione Generali** -

FELDENKRAIS®  
METODO FELDENKRAIS®  
CONOSCERSI ATTRAVERSO IL MOVIMENTO®  
CONSAPEVOLEZZA ATTRAVERSO IL MOVIMENTO®  
INTEGRAZIONE FUNZIONALE®

sono destinati all'uso da parte di tutti gli insegnanti autorizzati della comunità Feldenkrais.

Dal 2018 tutti i soci devono firmare la Licenza d'uso dei Marchi di Certificazione Generali che vincola al rispetto del Codice Deontologico; lo stesso vale per i nuovi insegnanti che usciranno dai corsi di formazione iniziati dal 2018.

Per tali Marchi AIIMF verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie. I Marchi di Certificazione Generali devono intendersi come marchi di garanzia per il pubblico che fruisce dei servizi degli insegnanti autorizzati, soci e non soci di AIIMF, e studenti autorizzati certificandone la loro formazione.

Altri marchi dei quali AIIMF è titolare, convertiti in *marchi di certificazione* così come definito dal DL n.15 del 20/02/2019 - i cosiddetti **Marchi di Certificazione Associativi** -



sono riservati all'uso esclusivo, in modo gratuito, da parte di tutti gli insegnanti soci di AIIMF che risultino regolarmente associati ad AIIMF. Il Marchio Associativo è il simbolo di riconoscimento di AIIMF: l'associazione verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie e al Codice Deontologico.

Nell'utilizzo di loghi e marchi, il Professionista si attiene alla legge italiana sui diritti d'autore e indica le fonti a cui attinge (vedi Art. n.21 del presente Codice).

## **TITOLO II: RAPPORTI CON L'ALLIEVO**

#### **Art. 12 – Attività professionale**

L'Insegnante Feldenkrais® è libero di accettare o rifiutare il lavoro con un allievo. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico è consentito fornire il recapito di colleghi professionisti.

Il Professionista, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce al singolo o al gruppo informazioni adeguate e comprensibili circa le prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse; è



tenuto a comunicare all'allievo le proprie competenze professionali ed ha l'obbligo, se la situazione esula dalla propria sfera di competenza, di indirizzare l'allievo verso altri specialisti.

Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Durante le lezioni di Integrazione Funzionale® e di Consapevolezza Attraverso il Movimento® l'allievo deve essere vestito.

#### **Art. 13 – Segretezza e riservatezza**

L'insegnante Feldenkrais® è tenuto, nell'interesse dell'allievo, alla rigorosa osservanza del segreto professionale ed al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese per ragioni professionali.

#### **Art. 14 – Attività professionale nei confronti di minori o soggetti non autosufficienti**

Le prestazioni professionali svolte nei confronti di persone minorenni, incapaci o interdette sono subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

#### **Art. 15 – Autonomia della persona**

L'insegnante Feldenkrais® si attiene al rispetto della libertà e della dignità dell'allievo, riconoscendone il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione e all'autonomia.

Il professionista si impegna a fornire alla persona assistita un'efficace informazione, affinché la persona possa orientare le proprie scelte in maniera libera e consapevole.

#### **Art. 16 – Correttezza professionale**

L'insegnante Feldenkrais® evita commistioni tra il proprio ruolo professionale e la propria vita privata che possano interferire con l'attività professionale. Costituisce violazione deontologica qualunque comportamento che sia diretto a compromettere l'immagine della categoria professionale ovvero costituisca abuso della propria posizione professionale.

#### **Art. 17 – Onorario professionale**

L'onorario professionale deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità ed alla qualità della prestazione, tenendo conto anche delle proprie competenze specifiche. L'insegnante adegua il suo onorario in funzione del contesto regionale/sociale, evitando in ogni caso di svaloriare il proprio lavoro sia in riferimento al lavoro in presenza che online.

### **TITOLO III: RAPPORTI CON I COLLEGHI**

#### **Art. 18 – Rapporto di colleganza**

L'insegnante Feldenkrais® impronta costantemente la sua attività professionale alla solidarietà ed al rispetto di tutti i Colleghi di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto e contributo, tutelandone la dignità pertanto non esprime giudizi negativi sull'operato di altri Colleghi in presenza di allievi o estranei, e per qualsiasi inosservanza di tale codice ci si rivolge all'associazione nazionale.

Nei rapporti di colleganza viene preferito il modello della cooperazione a quello della competizione, favorendo rapporti di scambio e collaborazione tra Colleghi.

Ogni Insegnante è tenuto a rispettare la professionalità dei Colleghi ed a gestire i reciproci rapporti secondo i canoni di lealtà e correttezza.

È favorito lo scambio d'informazioni tra Colleghi che condividono lo stesso allievo.



#### **Art. 19 – Comunicazione associativa e tra Colleghi**

Gli insegnanti Feldenkrais® sono invitati a tenere una leale e solidale concorrenza. L'insegnante che organizza seminari o eventi in sedi diverse dal suo luogo abituale, dove operano altri colleghi, è invitato a informarli.

Gli Insegnanti Feldenkrais® sono invitati a portare a conoscenza dell'AIIMF le loro ricerche, articoli e pubblicazioni, nell'ottica dello scambio di informazioni.

#### **Art. 20 – Dissidi e contrasti tra Colleghi**

In caso di reciproci contrasti gli Insegnanti interessati cercheranno di risolvere la questione in prima fase personalmente. Gli Insegnanti soci AIIMF in una successiva fase potranno ricorrere alla mediazione del Collegio dei Proviviri.

### **TITOLO IV: RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI E LA COLLETTIVITA'**

#### **Art. 21 – Promozione del Metodo**

L'Insegnante Feldenkrais® si impegna a tutelare attivamente e responsabilmente il decoro personale proprio e della professione in ogni ambito e circostanza, attivandosi a promuovere il Metodo Feldenkrais®.

Si impegna a contribuire allo sviluppo del Metodo ed a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla Comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione.

È auspicabile che l'Insegnante presenti "L'Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais®" durante i suoi seminari, nei suoi articoli e pubblicazioni e nelle interviste. Nella stesura di testi e articoli rispetti la legge sui diritti d'autore e indichi le fonti a cui attinge. L'Insegnante si impegna in ogni caso ad evitare iniziative che possano nuocere o fornire un'idea distorta del Metodo. (es. interviste, articoli, testi pubblicitari, pubblicazioni, seminari, ecc.). Fotografie, registrazioni audio e video, pubblicazioni che riguardano allievi e/o soggetti terzi possono essere realizzate e/o rese pubbliche soltanto previo consenso scritto dei medesimi, nel rispetto delle norme sulla Privacy ed il GDPR. L'Insegnante informa i propri allievi che la partecipazione a seminari nazionali, internazionali o a corsi annuali non qualifica e non autorizza all'insegnamento del Metodo Feldenkrais®.

Nell'utilizzo di loghi e marchi il Professionista si attiene alla legge italiana e ne indica la fonte/proprietà.

#### **Art. 22 – Divieto di pubblicazione e/o diffusione di materiale protetto**

È fatto assoluto divieto all'insegnante di diffondere e/o pubblicare materiale protetto da diritto d'autore e/o copyright, in qualsiasi forma (audio, video, scritta, informatica, ecc.).

È consentito l'utilizzo del materiale di cui sopra ai fini didattici/formativi tra Colleghi.

Il tutto, fatto salvo quanto prescritto dalle specifiche norme e regolamenti in materia.

#### **Art. 23 - Collaborazione con altri professionisti**

È possibile avvalersi dei contributi di altri professionisti specializzati, con i quali si possono realizzare opportunità di integrazione delle conoscenze, in un'ottica di valorizzazione delle reciproche competenze. Gli Insegnanti chiariscono con i professionisti con i quali collaborano che per essere abilitati alla pratica del Metodo Feldenkrais® devono aver completato un corso di formazione autorizzato dall'AIIMF.

L'Insegnante non può in alcun modo collaborare con chi esercita abusivamente una professione.



#### **Art. 24 - Pubblicità professionale**

È consentita la pubblicità professionale nelle modalità e nei termini stabiliti dalle leggi vigenti. Ogni utilizzo improprio o illegittimo degli strumenti di informazione e/o pubblicità è considerato comportamento deontologicamente scorretto.

Può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni, secondo criteri di trasparenza, obiettività e veridicità.

La pubblicità non può in ogni caso prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale.

### **TITOLO V: RESPONSABILITA' DISCIPLINARE**

#### **Art. 25 – Violazione dei precetti**

La violazione dei precetti indicati nei precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguito secondo le regole stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Interno.

Costituisce violazione deontologica il mancato rispetto delle prescrizioni del codice penale e del codice civile.

#### **Art. 26 – Potestà disciplinare**

La potestà di infliggere le sanzioni è riconosciuta al Collegio dei Probiviri, quale organo disciplinare.

L'Assemblea Generale degli Associati, su proposta del Collegio dei Probiviri e sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera l'esclusione degli associati nel caso delle violazioni più gravi previste dallo Statuto, nei regolamenti di AIIMF e nei Regolamenti d'uso dei marchi collettivi.

Le sanzioni vanno adeguate e proporzionate alla specifica violazione delle norme deontologiche: sono rapportate alla gravità dei fatti e all'eventuale reiterazione dei comportamenti, tenendo conto anche delle specifiche circostanze soggettive e oggettive che hanno concorso a determinare l'infrazione.

#### **Art. 27 - Procedimento disciplinare**

Il procedimento disciplinare si svolge, nel rispetto dei principi costituzionali e dei diritti della Convenzione Europea per la tutela dei diritti umani, secondo la procedura stabilita nel Regolamento Interno.

Nessuna sanzione potrà, in ogni caso, essere comminata senza che il Socio interessato abbia potuto organizzare e svolgere la propria difesa.

### **TITOLO VI: DISPOSIZIONE FINALE**

#### **Art. 28 – Diffusione ed aggiornamento del presente Codice**

L'Associazione Italiana Insegnanti Metodo Feldenkrais® si impegna a diffondere e a portare a conoscenza di tutti gli Insegnanti Feldenkrais® e di tutti gli Studenti in Formazione il presente Codice Deontologico; nonché a garantirne il rispetto dei precetti in esso contenuti.

Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte dell'AIIMF, anche al fine di garantirne l'eventuale aggiornamento.

*(Emendato all'Assemblea Generale Soci del 3 aprile 2022)*